



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 giugno 2011
(OR. en)**

11719/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0133 (NLE)**

FISC 91

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Germania ad applicare all'elettricità fornita direttamente a navi ormeggiate in porto ("elettricità erogata da reti elettriche terrestri") una riduzione dell'aliquota della tariffa elettrica in conformità all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del

**che autorizza la Germania ad applicare all'elettricità fornita
direttamente a navi ormeggiate in porto ("elettricità erogata da reti elettriche terrestri")
una riduzione dell'aliquota della tariffa elettrica in conformità all'articolo 19
della direttiva 2003/96/CE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità¹, in particolare l'articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 27 dicembre 2010 la Germania ha chiesto un'autorizzazione ad applicare all'elettricità fornita direttamente a navi ormeggiate in porto ("elettricità erogata da reti elettriche terrestri") una riduzione dell'aliquota della tariffa elettrica, in conformità all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.
- (2) Lo sgravio fiscale che la Germania intende applicare mira a promuovere un uso più generalizzato dell'elettricità erogata da reti elettriche terrestri quale sistema meno dannoso per l'ambiente, rispetto al consumo di combustibile bunker a bordo, per soddisfare i bisogni energetici delle navi ormeggiate in porto.
- (3) Nella misura in cui l'uso dell'elettricità erogata da reti elettriche terrestri permette di evitare le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dall'uso di combustibile per uso bordo, esso contribuisce a migliorare la qualità dell'aria delle località portuali. La misura dovrebbe pertanto contribuire alla realizzazione degli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di ambiente e sanità.
- (4) L'autorizzazione concessa alla Germania di applicare un'aliquota ridotta alla tariffa dell'elettricità erogata da reti elettriche terrestri non eccede quanto è necessario per conseguire il suddetto obiettivo, dato che nella maggior parte dei casi la produzione a bordo continuerà a rappresentare l'alternativa più competitiva. Analogamente, e a causa dell'attuale scarsa penetrazione nel mercato della tecnologia in questione, è poco probabile che mentre sia in vigore la misura comporti significative distorsioni della concorrenza e pertanto non pregiudicherà il corretto funzionamento del mercato interno.

- (5) Dall'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, si desume che ciascuna autorizzazione concessa a norma di detto articolo deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Data la necessità, da un lato, che il periodo sia abbastanza lungo da non dissuadere gli operatori portuali dall'effettuare i necessari investimenti e, dall'altro, di riesaminare a tempo debito la situazione in Germania e di non compromettere i futuri sviluppi del quadro giuridico in vigore, è opportuno concedere l'autorizzazione richiesta per un periodo di tre anni, fatta tuttavia salva l'entrata in vigore delle disposizioni generali in materia prima della scadenza prevista,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si autorizza la Germania ad applicare all'elettricità fornita direttamente a navi ormeggiate in porto, diverse dalle navi private da diporto ("elettricità erogata da reti elettriche terrestri"), una riduzione dell'aliquota della tariffa elettrica, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Essa cessa di produrre effetti il ...^{*}.

Tuttavia, se il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 113 del trattato, stabilisce disposizioni generali relative ai vantaggi fiscali applicabili all'elettricità erogata da reti elettriche terrestri, la presente decisione cessa di produrre effetti il giorno dell'entrata in vigore di dette disposizioni generali.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a,

Per il Consiglio

Il presidente

^{*} GU: inserire la data corrispondente a tre anni dalla data di notifica.